



Città di Albino

Provincia di Bergamo

# **REGOLAMENTO COMUNALE DEI VOLONTARI CIVICI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 27/04/2018.

## **Articolo 1 - Oggetto**

Il presente regolamento istituisce e disciplina lo svolgimento del servizio di volontariato civico, finalizzato all'espletamento di attività e servizi a favore della collettività, con la collaborazione di singole persone, prevalentemente sul territorio del Comune di Albino.

Il servizio di volontariato civico è svolto esclusivamente in forma volontaria e gratuita con carattere di sussidiarietà a quelle attività e a quei servizi che il Comune garantisce nell'interesse generale.

## **Articolo 2 – Volontario e attività di Volontariato**

1. Il Volontario è una persona fisica che, per libera scelta, in modo consapevole e informato, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività di Volontariato Civico è espressione del contributo concreto al benessere della collettività ed è finalizzato a realizzare forme di cittadinanza attiva, di partecipazione alla gestione e manutenzione del territorio e di tutti i servizi di interesse generale, con l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l'istituzione locale e tra i cittadini stessi.

## **Articolo 3 – Prestazione e ambiti di intervento**

1. La prestazione del Volontario consiste nel mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. E' una manifestazione di disponibilità ad impiegare energie fisiche o intellettuali in collaborazione con la struttura organizzativa dell'Ente, dotata degli strumenti per indirizzare tali energie alla realizzazione di obiettivi di solidarietà sociale.
2. L'attività del Volontario è priva di vincoli di natura obbligatoria ed è incompatibile con l'instaurazione di rapporti di lavoro, stabili o precari, di tipo autonomo o subordinato.
3. Il Volontariato Civico può riguardare tutte le attività di pubblico interesse dell'Amministrazione Comunale, che non siano espressamente riservate, da leggi, regolamenti o altro, alla stessa o ad altri soggetti.
4. L'Amministrazione può convenzionarsi con altri Enti Pubblici o del Privato Sociale affinché gli stessi possano avvalersi delle attività di Volontari iscritti nel Registro.

## **Articolo 4 – Modalità di svolgimento della attività**

1. Durante l'espletamento delle attività i Volontari devono tenere un comportamento corretto verso i cittadini; i Volontari devono rispettare scrupolosamente le modalità operative stabilite. I Volontari sono tenuti alla discrezione ed alla riservatezza, nonché al rispetto della dignità della funzione cui sono ammessi.
2. I Volontari che partecipano alle varie iniziative sono coordinati nell'esecuzione delle attività da Personale Comunale dei servizi competenti, senza che ciò comporti subordinazione gerarchica o disciplinare.
3. E' fatto divieto di adibire le persone ad attività rischiose per l'incolumità fisica o psichica o che prevedano l'utilizzo di apparecchiature o strumenti richiedenti specifiche professionalità. In particolare, ai responsabili dei vari servizi comunali interessati compete:

- a. accertare che i Volontari siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, nonché delle idoneità psico-fisiche necessarie allo svolgimento delle specifiche attività, attraverso specifica visita medica predisposta dall'ufficio comunale competente;
  - b. vigilare sullo svolgimento delle attività avendo cura di verificare che i Volontari rispettino i diritti e la dignità degli utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette;
  - c. verificare i risultati delle attività anche attraverso eventuali incontri periodici.
4. All'inizio della collaborazione, il Responsabile Comunale predispone di comune accordo con il Volontario il programma operativo per la realizzazione delle attività, a cui il Volontario si deve attenere per quanto riguarda le modalità ed i tempi di svolgimento delle attività e l'uso degli strumenti necessari.
- Il Responsabile Comunale ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del Volontario qualora:
- da esse possa derivare un danno a persone o cose;
  - vengano a mancare i presupposti e le condizioni previste dal presente Regolamento;
  - stiano accertate violazioni di regolamenti o di ordini della Pubblica Autorità.
5. I Volontari impiegati nelle attività di cui al presente Regolamento devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi Volontari.

#### **Articolo 5 – Obblighi dei Volontari**

1. I Volontari sono tenuti a:
  - svolgere le attività esclusivamente per fini di partecipazione attiva alla vita della comunità e di solidarietà, in forma gratuita, senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
  - operare nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione in forma coordinata con i responsabili dei servizi, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
  - operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività;
  - operare nel pieno rispetto delle funzioni e del ruolo degli uffici e del personale comunale con i quali entrano in relazione;
  - garantire il prosieguo delle attività per i successivi 10 giorni dalla richiesta di cancellazione dall'Albo, fino all'effettiva cancellazione ai sensi del successivo art. 7 punto 3;
  - partecipare ai percorsi di formazione che vengono eventualmente organizzati dall'Amministrazione per favorire le migliori condizioni di svolgimento delle attività.

#### **Articolo 6 – Uso delle attrezzature**

1. L'Amministrazione Comunale fornisce ai Volontari, a propria cura e spese, tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio.

2. In caso di utilizzo da parte del Volontario Civico di un veicolo comunale, è a carico dell'Amministrazione Comunale tutto quanto concerne la manutenzione ordinaria e straordinaria, la revisione periodica di legge, l'assicurazione, la fornitura di carburante e ogni altra spesa riguardante la tenuta in strada del veicolo stesso. E' compito del Volontario il mantenimento della propria idoneità alla conduzione del veicolo assegnato, attraverso puntuali adempimenti di legge.
3. E' consentito l'utilizzo di mezzi e/o strumenti in possesso delle persone beneficiarie dell'intervento, previo accordo formale stipulato fra il Comune e il beneficiario, che regoli le modalità di utilizzo e stabilisca le responsabilità e che preveda, fra l'altro, che danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative restino a carico del beneficiario dell'intervento, fatto salvo il caso di dolo.
4. E' consentito l'utilizzo di mezzi e/o strumenti in possesso del Volontario, previo accordo formale stipulato fra il Comune e il Volontario, che regoli le modalità di utilizzo e stabilisca le responsabilità e che preveda, fra l'altro, che danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative restino a carico del Volontario stesso.
5. Il Volontario è tenuto al corretto uso e custodia delle attrezzature e dei veicoli assegnati e ne avrà personalmente cura e responsabilità fino a scarico.
6. Il Comune, laddove necessario, deve fornire ai volontari i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa antinfortunistica ed eventualmente organizzare, a favore dei suddetti volontari, corsi di formazione in materia. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi eventualmente forniti sono concessi in comodato d'uso gratuito e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività o del servizio.

#### **Articolo 7 – Registro dei Volontari Civici**

1. E' istituito il Registro dei Volontari Civici.
2. Sono iscritti nel Registro gli individui che abbiano presentato la domanda di iscrizione e per i quali abbia avuto esito positivo l'istruttoria di cui al successivo art. 8.
3. Il Volontario, in ogni tempo, può richiedere in forma scritta la cancellazione dal Registro, con effetto a decorrere dai 10 giorni successivi, e la rinuncia a svolgere la propria attività.
4. Il Responsabile Comunale dispone la cancellazione dal registro del volontario quando:
  - a. sono venuti a mancare i requisiti previsti;
  - b. siano accertati inadempimenti gravi o ripetute durante l'espletamento dell'attività compresi l'incapacità da parte del volontario di integrarsi con l'organizzazione e/o con il personale della stessa.
5. Il Registro è tenuto dall'ufficio Segreteria, è pubblico e pubblicato sul sito internet istituzionale per la libera consultazione.

## **Articolo 8 – Avviso pubblico**

1. Al fine di rendere noto e consentire a chiunque di collaborare quale Volontario col Comune di Albino, l'Amministrazione comunale pubblica sul sito dell'ente un Avviso pubblico nel quale sono indicati i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nel Registro. Il bando è aperto e non ha scadenza.
2. Nell'Avviso l'Amministrazione esplicita le Aree di intervento e i servizi comunali presso i quali i volontari possono essere impiegati.
3. Nella domanda l'aspirante volontario precisa le aree di intervento e i servizi di interesse.
4. Le domande di iscrizione nel Registro sono esaminate, entro trenta giorni dalla presentazione, dal Responsabile Comunale competente per la materia per la quale il volontario si è proposto. L'esame della domanda è integrato da un colloquio. All'esito positivo, il Responsabile trasmette il fascicolo all'Ufficio segreteria ai fini della verifica di idoneità alla prestazione ai sensi del D. Lgs. n 81/2008, sulla base di quanto previsto dal DVR comunale, della successiva iscrizione al Registro dei Volontari Civici e per gli adempimenti assicurativi.

In caso di esito negativo, il Responsabile comunica il diniego.

## **Articolo 9 – Requisiti minimi**

1. Il singolo individuo che intenda collaborare, quale Volontario, con questo Ente deve:
  - a) essere maggiorenne;
  - b) non aver subito condanne penali che comportano l'incapacità di contrattare e contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero l'interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici;
  - c) essere caratterialmente e fisicamente idoneo alle attività e al servizio da svolgere. Il giudizio di idoneità, motivato, è insindacabile.
2. Per particolari e specifiche attività, che richiedono particolari competenze, attitudini o predisposizioni, l'Ente si riserva di richiedere ulteriori specifici requisiti.
3. L'attività o il servizio svolto nell'ambito del volontariato civico di cui al presente regolamento non determina, in alcun modo, l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia.

## **Articolo 10 – Copertura assicurativa**

1. In conformità al disposto dell'art. 18, c. 1, D.Lgs. 03/07/2017, n. 117, Codice del terzo settore, il volontario deve essere assicurato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, con oneri a carico dell'Amministrazione.
2. Qualora sia previsto l'utilizzo di veicoli nello svolgimento dell'attività di Volontariato, l'assicurazione deve essere estesa agli infortuni al conducente.

### **Articolo 11 – Rimborsi spese**

1. L'attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall'eventuale soggetto beneficiario.
2. E' vietata l'erogazione ai Volontari di compensi in denaro che non corrispondano a spese dagli stessi sostenute nell'esercizio dell'attività.
3. Al Volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate inerenti l'attività prestata.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi, in conformità al disposto dell'art. 18, c. 1, D.Lgs. 03/07/2017, n. 117, Codice del terzo settore, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili.

### **Articolo 12- Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità**

1. Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione all'albo on line.